PROTOCOLLO DI INTESA TRA ENTI LOCALI PER IL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI

Il giorno presso la sede del Comune di Roccavignale, Via Roma n.20,

TRA

I COMUNI DI:

ROCCAVIGNALE, con sede in Via Roma n.20 in Roccavignale (SV) (ENTE CAPOFILA)

CENGIO, con sede in Piazza Martiri Partigiani n. 8 in Cengio (SV)

COSSERIA, con sede in Loc. Chiesa n. 1 in Cosseria (SV)

MILLESIMO, con sede in Piazza Italia n.2 in Millesimo (SV)

MURIALDO, con sede in Borgata Piano n. 37 in Murialdo (SV)

VISTI:

- La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, approvata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, afferma che "Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni" (art.14);
- La Costituzione della Repubblica Italiana all'articolo 10 comma III: "Lo straniero nel quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione Italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge";
- La Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati (di seguito Convenzione) adottata a Ginevra il 28 luglio 1951 e ratificata dall'Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722 stabilisce le norme fondamentali in materia di definizione e attribuzione dello status di rifugiato nonché di diritti fondamentali del medesimo;
- La Convenzione, capo I, art. 1, comma 2, definisce rifugiato "colui il quale " temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori dal Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di siffatti avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra";
- La Legge 28 febbraio 1990, n. 39, ha costituito il primo cardine normativo per il riconoscimento dello status di rifugiato;
- Il D. L.vo 30 maggio 2005, n. 140 "Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, attualmente sostituita dalla direttiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale;
- Il D. L.vo 19 novembre 2007, n. 251 come modificato dal D. L.vo 21 febbraio 2014 n.18 "Attuazione della Direttiva 2011/95/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale,

- nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, attualmente sostituita dalla direttiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011";
- Il D.L.vo 28 gennaio 2008 n. 25 "Attuazione della Direttiva europea 2005/85/CE recante norme
 minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello
 status di rifugiato, attualmente sostituita dalla Direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del
 Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello
 status di protezione internazionale";
- Il Regolamento CE n. 604/2013 (o cd reg. Dublino III) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.
- Il D.Lgs. 30 maggio 2005, n.140, adottato in attuazione della citata direttiva, all'art.6 stabilisce precise disposizioni in materia di accoglienza ai richiedenti asilo privi di mezzi di sussistenza;
- Il decreto 10 agosto 2016, Modalita' di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonche' approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).

CONDIDERATO CHE

- l'afflusso di migranti/Richiedenti Protezione Internazionale si è acuito a causa del perdurare di gravi situazioni di crisi internazionale e di conflitti armati nell'area del Mediterraneo, in Medio Oriente ed in maniera diffusa in tutto il continente Africano. "Nel corso del 2015 e 2016 oltre 300.000 persone hanno attraversato il mar Mediterraneo.
- che i richiedenti asilo e protezione internazionale sono soggetti ai quali va riconosciuto il diritto di fuga e di protezione per persecuzioni, conflitti e gravi violazioni dei diritti umani ai sensi dall'art. 14 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani che recita "Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni";
- che si prevede una stretta integrazione tra accoglienza in carico alle Prefetture e Progetti SPRAR, ove lo SPRAR è considerato come SISTEMA UNICO di accoglienza delle persone Richiedenti o Titolari di Protezione Internazionale,
- che, seppur la situazione generale di crisi socio-economica, il taglio delle risorse al welfare
 ed ai servizi sociali comunali, non facilitano il lavoro di accoglienza ed integrazione dei
 Richiedenti Asilo in nessunterritorio locale, l'attivazione di responsabili collaborazioni da
 parte dei Comuni non comporta alcun onere per il bilancio comunale in quanto i costi
 dell'accoglienza sono totalmente in carico al Ministero dell'Interno, mentre i costi dei servizi
 sanitari sono coperti dal sistema sanitario regionale/nazionale;
- che solo la micro-accoglienza diffusa nei territori locali (come già avviene positivamente in questo territorio) secondo linee guida previste dal modello di accoglienza integrata codificato dalla rete SPRAR, permette un'adeguata accoglienza delle persone rispetto alla macro-accoglienza impattante a livello sociale,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

I Comuni sopracitati si impegnano:

- ad elaborare, con il concorso di un o più soggetti terzi, una progettualità finalizzata alla presentazione di una candidatura da avanzare al Ministero dell'Interno nell'ambito della selezione dei progetti territoriali per il triennio 2017-2019 come richiamato dal Decreto del Ministero dell'Interno 10 agosto 2016 (SPRAR)
- Viene individuato quale Ente Capofila il Comune di Roccavignale, tutti gli Enti sottoscrittori si impegnano a partecipare attivamente con un referente a tavoli comuni, per governare razionalmente il fenomeno dell'accoglienza coordinando l'azione con a tutti i livelli Istituzionali preposti, al fine di garantire il rispetto degli standard di qualità previsti dalle vigenti leggi in materia di accoglienza ed un impatto sociale sostenibile per il territorio;
- Il progetto di accoglienza per richiedenti/titolari di protezione internazionale o
 umanitaria promosso sarà rivolto a offrire accoglienza e protezione n. 50
 richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria. Tale numero potrà essere
 ampliato in base a quanto eventualmente richiesto e finanziato dal Ministero
 dell'Interno, previo consenso dell'Ente affidante. Il progetto dovrà prevedere
 accoglienza, integrazione e tutela per richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione
 sussidiaria e umanitaria. I beneficiari dovranno essere ospitati in strutture residenziali
 e civili abitazioni, adibite all'accoglienza e ubicate sul territorio dell'Ente locale
 proponente.
- Il servizio di accoglienza dovrà assicurare l'erogazione dei servizi indicati nelle linee guide richiamate nel Decreto del Ministero dell'Interno 10 agosto 2016 secondo gli standard previsti e le regole riportate nel manuale operativo dello SPRAR.
- conferire l'assegnazione diretta al Comune Capofila della gestione dei posti in accoglienza secondo e non oltre le quote stabilite dagli Enti firmatari.
- I soggetti firmatari conferiscono l'incarico all'Ente capofila di individuare il soggetto
 gestore con procedure di pubblica evidenza, in modo che l'interesse primario sia
 sociale e non economico, stabilendo una gestione economica rispondente alle linee
 guida dei progetti SPRAR sia in termini di servizi resi che in termini di rendicontazione
 delle spese sostenute.
- a collaborare con la rete di associazioni ed imprese del terzo settore al fine di:
- -Sostenere operativamente il progetto di accoglienza diffusa, supportando le attività da esso realizzate congiuntamente al soggetto gestore ed ai Comuni aderenti al presente accordo.
- Mobilitare la rete di volontari e di cittadini al fine di facilitare i percorsi di autonomia e di inserimento nel tessuto sociale dei richiedenti asilo.
- Promuovere attività ed iniziative culturali finalizzate al favorire momenti d'incontro e di scambio con i richiedenti asilo e protezione internazionale.

Data	
------	--

IL SINDACO COMUNE DI ROCCACIGNALE (ENTE CAPOFILA)
IL SINDACO COMUNE DI CENGIO
IL SINDACO COMUNE DI COSSERIA
IL SINDACO COMUNE DI MILLESIMO
IL SINDACO COMUNE DI MURIALDO